



## Allegato 2 al Contratto quadro nazionale fisioterapia del 1º aprile 2014

# Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF)

tra la

Associazione Svizzera di Fisioterapia (physioswiss)

е

tarifsuisse ag, nonché i suoi assicuratori malattie affiliati (qui di seguito denominati assicuratori)

Visto l'art. 10 del contratto quadro nazionale del 1° aprile 2014, le parti concordano quanto segue:

### Art. 1 Costituzione di una Commissione paritetica di fiducia

Visto l'art. 10 del contratto quadro nazionale del 1° aprile 2014, i partner contrattuali nominano una Commissione paritetica di fiducia (CPF) come istanza di conciliazione contrattuale con competenza per tutti i cantoni.

### Art. 2 Compiti

<sup>1</sup>La CPF funge da istanza di conciliazione prearbitrale per tutte le divergenze derivanti dall'applicazione della convenzione tariffale.

<sup>2</sup>La CPF può elaborare proposte di conciliazione.

<sup>3</sup>Nell'elaborazione di tali proposte, la CPF tiene in considerazione aspetti di efficacia, adeguatezza ed economicità.

## Art. 3 Competenze

<sup>1</sup>La CPF non ha alcun potere decisionale.

<sup>2</sup>Le sue proposte di conciliazione sono soggette all'unanimità.

# Art. 4 Organizzazione della CPF

<sup>1</sup>La CPF è composta in modo paritetico. Essa si compone di:

- a. due rappresentanti di physioswiss;
- b. due rappresentanti degli assicuratori.

<sup>2</sup>I partner contrattuali nominano due sostituti ciascuno.

<sup>3</sup>physioswiss assume la presidenza.

<sup>4</sup>tarifsuisse gestisce la segreteria della CP. tarifsuisse può trasferire la gestione della segreteria a un terzo purché siano garantite la riservatezza e la protezione dei dati.

<sup>5</sup>La CPF può stabilire l'iter della procedura in un regolamento.

<sup>6</sup>Le richieste alla CPF devono essere indirizzate alla segreteria della CPF.

## Art. 5 Coinvolgimento di esperti

La Commissione è autorizzata a coinvolgere degli esperti o a prendere altre misure per il chiarimento di controversie.

#### Art. 6 Procedura

<sup>1</sup>Una richiesta alla CPF deve comprendere un'istanza, la motivazione nonché i documenti necessari per la valutazione. La CPF può prevedere un formulario da compilare obbligatoriamente per la richiesta. Una richiesta alla CPF non serve ad osservare il termine.

<sup>2</sup>La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa. Se ciò non fosse possibile, ne informa le parti per iscritto.

<sup>3</sup>Le riunioni della CPF sono messe a verbale.

<sup>4</sup>La commissione comunica le sue proposte di conciliazione per iscritto.

<sup>5</sup>Se la CPF non fosse in grado di sottoporre una proposta di conciliazione entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa o se una delle parti rifiutasse la proposta di conciliazione, è possibile adire il tribunale arbitrale competente.

<sup>6</sup>Di norma non è prevista la pubblicazione delle proposte di conciliazione della CPF; tuttavia, fatto salvo l'anonimato, la CPF può deliberare la pubblicazione all'unanimità.

## Art. 7 Finanziamento

<sup>1</sup>Il compenso dei propri rappresentanti è a carico delle parti contrattuali. I costi del segretariato sono divisi a metà.

<sup>2</sup>Per le parti la procedura è per principio a pagamento. La parte attrice è tenuta a pagare un anticipo sulle spese affinché la CPF dia seguito alla richiesta. La CPF decide nella sua proposta di conciliazione circa l'imposizione dei costi in ragione della vittoria o della soccombenza delle parti nella proposta di conciliazione elaborata dalla CPF.

<sup>3</sup>La CPF può decidere eccezioni dell'obbligo di sostenere le spese. Non vengono né assegnati né pagati indennizzi delle parti.

## Art. 8 Entrata in vigore

<sup>1</sup>Questo accordo entra in vigore al 1° aprile 2014.

<sup>2</sup>Il presente accordo è parte integrante del contratto quadro nazionale del 1° aprile 2014.

Berna, il 9 aprile 2014	
physioswiss	
Roland Paillex Presidente	Dr. Bernhard Kuster Segretario generale
A nome degli assicuratori indicati come parti contrattuali nonché - per quanto riguarda le regole che definiscono i diritti e i doveri di tarifsuisse - per sé stessa:	
Berna, il 9 aprile 2014	
tarifsuisse ag	
Markus Caminada Direttore	Juerg B. Reust Responsabile assistenza ambulatoriale